



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601
SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it - MAIL: del.trani@lnd.it
PEC: delegazionebat.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 41 del 13 Ottobre 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A DEL 12 OTTOBRE 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'11 ottobre 2022;
- visti i Comunicati Ufficiali n. 104/A del 17 dicembre 2014 e n. 168/A del 26 maggio 2017 in materia di prevenzione e contrasto alle condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara;
- ritenuto di dover confermare le misure previste per il contrasto alle condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara di cui all'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuto, altresì, opportuno aggiornare l'elenco dei campionati di riferimento nonché i relativi costi medi gara alla luce della variazione delle spese arbitrali;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

le società, i cui dirigenti, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano nelle sanzioni definitive previste all'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di Gara, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui all'allegato A) per il numero delle partite casalinghe nella stagione sportiva di riferimento. Detto onere sarà dovuto per ogni gara in cui si è incorso nelle suddette condotte violente. La somma sarà destinata alle spese arbitrali.

Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento. In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.

I costi medi gara di cui all'allegato A) potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive in considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A DEL 12 OTTOBRE 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'11 ottobre 2022;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica degli artt. 28, e 46, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare gli artt. 28, e 46, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A). Le predette modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Testo vigente	Nuovo testo proposto
TITOLO IV GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.	TITOLO IV GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.
Art. 28 Commissione Accordi Economici della L.N.D.	Art. 28 Commissione Accordi Economici della L.N.D.
<p>1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive.</p> <p>2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter, delle N.O.I.F. E' altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 51 del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e al Campionato Nazionale Femminile di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 quater, delle N.O.I.F.</p> <p>3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dalla società, dal calciatore/calciatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, con l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico recante attestazione dell'avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.</p> <p>4. Il ricorso deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al ricorso dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio. Il ricorrente ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata qualora lo possiedano. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nonché tra giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a 5, e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter e all'art. 94 septies, delle N.O.I.F. E' altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 51 del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e al Campionato Nazionale Femminile di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 quater, delle N.O.I.F.</p> <p>3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dalla società, dal calciatore/calciatrice o giocatore/giocatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, con l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico recante attestazione dell'avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.</p> <p>4. INVARIATO</p>

<p>tempestivamente comunicato. In difetto le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D.</p> <p>5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio. Eventuali ulteriori memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalle parti nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine.</p> <p>6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. La Commissione può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa – anticipata dal richiedente – sarà posta a carico della parte soccombente. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.</p> <p>7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta di essere ascoltate contestualmente all'atto inoltrato alla C.A.E., hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso la Commissione comunicherà alle parti la data fissata per la discussione.</p> <p>8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi eventuali infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, commi 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala gli interessati innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.</p> <p>9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio. Eventuali ulteriori memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalle parti nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine.</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
---	--

...OMISSIS...

Art. 46 Gli accordi e le convenzioni	Art. 46 Gli accordi e le convenzioni
<p>1. Gli accordi preliminari fra società aventi per oggetto i trasferimenti dei calciatori/calciatrici devono essere stipulati in forma scritta in quattro esemplari e depositati entro venti giorni dalla data di stipulazione presso il Comitato Regionale, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento di competenza, fatta salva la previsione di cui all'art. 45, comma 4, del presente Regolamento.</p> <p>2. Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme.</p> <p>3. Per i calciatori/calciatrici tesserati ed impiegati nei Campionati Nazionali indetti dalla Lega valgono le disposizioni di cui all'art. 94 ter, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e ed impiegati nei Campionati Nazionali indetti dalla Lega, nonché per i giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, valgono le disposizioni di cui all'art. 94 ter e all'art. 94 septies, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.</p>

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 51/A DEL 12 OTTOBRE 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'11 ottobre 2022;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 50/A del 12 ottobre 2022;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 31, 83 e 90 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare la modifica agli artt. 31, 83, e 90 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A). Le predette modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.

All A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 31 Violazioni in materia gestionale ed economica

1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.

2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).

3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter, comma 8, 94 quinquies, comma 9 e 94 septies, comma 7 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:

- a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
- b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
- c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11, 94 quinquies, comma 11 e 94 septies, comma 9 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese.

9. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:

- a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;

b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 3 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni. L'inosservanza del termine di 5 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:

a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;

b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 5 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi 7 plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni.

10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.

11. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione per le società delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).

Art. 83

Competenza e composizione del Tribunale federale a livello nazionale

1. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine:

- a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;
- b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione;
- c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori;
- d) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26;
- e) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;
- f) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.

2. Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine:

- a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all'art. 94 ter delle NOIF;
- b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 94 quater delle NOIF;
- c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile di cui all'art. 94 quinquies delle NOIF.
- d) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per giocatori/giocatrici dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque di cui all'art. 94 septies delle NOIF.

3. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della Sezione disciplinare, della Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze economiche. A ciascuna Sezione è preposto un Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale presiede la Sezione disciplinare.

Art. 90

Competenza e composizione della Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale

1. Fatte salve le competenze della Camera arbitrale di cui all'art. 134, il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, è giudice di primo grado in ordine:
 - a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26;
 - b) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;
 - c) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.

2. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica in ultima istanza in ordine:
 - a) alle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3 delle NOIF;
 - b) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF;
 - c) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all'art. 94 quater delle NOIF;
 - d) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all'art. 94 quinquies delle NOIF;
 - e) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per giocatori/giocatrici dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque di cui all'art. 94 septies delle NOIF.

3. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale è composta dal Presidente, da un Vicepresidente e da almeno quattro componenti.

4. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o il Vicepresidente.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 10 OTTOBRE 2022)

Si rende noto l'elenco dei nominativi dei Commissari di Campo della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2022/2023:

BUONOCORE Catello (Coordinatore)

BARRANCA Domenico
BIANCO Pierluigi
BONIFAZI Giuliano
CAIAZZA Salvatore
CERAVOLO Vito
CHIARENZA Marcello
COLIA Emanuele
CORGIOLU Francesco
DE FELICE Giuseppe
DE LUCIA Gianpiero
DE MARZO Marcello
FADDA Fabio

FIorentino Giuseppe
FIORETTI Angelo
FRATONI Domenico
GEBBIA Antonino
LA SPINA Filippo
LA VIOLA Bruno
MARASCO Roberto
MARCHESINI Otello
MAZZA Massimo
MAZZARELLI Luigi
MONTEGIOVE Nando
PAOLINI Sante
PELUSI Costantino
RAVANETTI Paolo
RUELLO Giovanni
SALVETTI Giandomenico
STANCO Ladislao
TRIPODI Carmelo
VENTRELLA Luigi
VESPIA Antonio
VISCUSI Maurizio
VOLPICELLA Vito

2.1.2. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA DELL'11 SETTEMBRE 2022)

si informa che il gestore dei sistemi informatici della LND, Westpole, procederà con una necessaria operazione di manutenzione straordinaria in data sabato 15 ottobre 2022, dalle ore 17:00 alle ore 21:00.

Per tale motivo, non saranno disponibili gli ambienti IBMi (AS400) e tutti i servizi annessi oltre al "Portale Società".

Si invitano le Delegazioni Provinciali e Distrettuali a volerne dare informativa alle rispettive Società Associate.

2.1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 13 SETTEMBRE 2022)

La Lega Nazionale Dilettanti,

- visto il punto 14) del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023;
- attese le disposizioni contenute all'art. 38, delle N.O.I.F., e all'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico;
- tenuto conto delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo di Lega, nonché delle intese da ultimo raggiunte con l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio;
- ravvisata la necessità e l'urgenza di integrare e modificare le disposizioni di cui al richiamato Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023,

COMUNICA

quanto di seguito specificato, ad integrazione del punto 14), lett. f), del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023:

- L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Novembre 2022 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di puro settore avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o ad un Campionato diverso da quello in cui partecipava la Società che ha esonerato il tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati dalla conduzione di squadre partecipanti all'attività giovanile di base;

COMUNICA

altresì, quanto segue relativamente ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori responsabili della squadra, con abilitazione diversa da quella professionistica:

A) Le disposizioni di cui al punto 14), lett. a), del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023. in ordine ai premi di tesseramento annuale per gli Allenatori sono così integrate:

Campionato Regionale e Provinciale relativo ad attività agonistica giovanile	€ 3.500,00
--	------------

B) La categoria "Allenatore Squadre Minori" di cui al punto 14), lett. a), del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023, è sostituita da "Allenatore Attività di base". Resta invariato il relativo massimale annuo, fissato a € 2.500,00.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che I calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

U.S.D. BRILLA CAMPI	MARSIGLIA JOELE	nato	19/01/2007
S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB	DE LUCA EMANUELE	nato	29/10/2006
A.S.D. GOLEADOR MELENDUGNO	RUTIGLIANO FRANCESCO	nato	29/10/2006
GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	DELLA ROCCA ANDREA	nato	27/10/2006

CALCIO FEMMINILE

A.S.D. NITOR	D'AMBROSIO ERIKA	nata	09/07/2008
--------------	------------------	------	------------

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI

Secondo quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 29 del 23/8/2022 FIGC-SGS, viene dato avvio alla riforma del sistema di riconoscimento di qualità dei Club Giovanili, in particolare a quelli che svolgono attività in tutte le categorie di settore giovanile che negli anni precedenti hanno seguito il percorso di formazione di giovani calciatori e calciatrici sin dalle categorie di base.

Il principio che sostiene il nuovo sistema fa sì che il Club venga valorizzato per l'intero percorso svolto nell'ambito dell'attività giovanile a partire dall'attività svolta nelle categorie di base per concludersi con le attività di carattere agonistico. Un sistema che sostiene e valorizza la continuità, la coerenza, tenendo in opportuna considerazione le peculiarità di ciascuna categoria e fascia d'età, dalla categoria Piccoli Amici alla categoria Allievi.

Il Sistema di Qualità dei Club Giovanili va quindi ad integrarsi con quanto già previsto nel precedente Sistema di Riconoscimento delle Scuole di Calcio, integrando un quarto livello di qualità.

I livelli di riconoscimento, dal più alto al più basso, in questo nuovo sistema sono i seguenti:

1. Club Giovanili di 4° Livello
2. Club Giovanili di 3° Livello (già Scuole di Calcio Elite)
3. Club Giovanili di 2° Livello (già Scuole di Calcio)
4. Club Giovanili di 1° Livello (già Centri Calcistici di Base)
5. Club "non classificati"

In ottemperanza quindi, a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale FIGC-SGS n.29 del 23/8/2022, si elencano di seguito le società che:

1. hanno fatto regolare richiesta di essere riconosciute come Club di 2° Livello e Club di 3° Livello per la Stagione Sportiva 2022/2023, impegnandosi a rispettare gli adempimenti previsti nel sistema di qualità dei Club Giovanili;
2. che hanno trasmesso regolarmente tutta la documentazione prevista alla data odierna;

CLUB DI 3° LIVELLO

DELEGAZIONE BARI	CALCIO A 5
ASD ARCOBALENO TRIGGIANO	APD SAMMICHELE 1992
ASD AVANTI ALTAMURA	SSD SPORT FIVE SRL
SSD ESPERIA MONOPOLI ARL	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
ASD FOOTBALLITE ADELFA	DELEGAZIONE BAT
ASD FREE TIME AZZURRO	
ASD INTESA SPORT CLUB BARI	ASD APULIA TRANI
ASD INVICTUS LAM	ACSD ETRA BARLETTA 2008
ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA	ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
ASD KIDS CLUB CONVERSANO	ASD SOCCER TRANI
SSD LEVANTE AZZURRO SRL	DELEGAZIONE BRINDISI
ASD LEVANTE BITRITTO	ASD CEDAS AVIO BRINDISI
ASD NEW FOOTBALL ACADEMY	USD CITTA DI FASANO
ASD NICK CALCIO BARI	ASD NITOR
ASD NOCI AZZURRI 2006	AC TAF CEGLIE MESSAPICA
USD OLIMPIA BITONTO	ASD UNO DI NOI
ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI	DELEGAZIONE FOGGIA
ASD PELLEGRINO SPORT	ASD ATLETICO APRICENA
ASD PRO CALCIO BARI	ASD COSMANO SPORT
ASD PRO GIOVENTU' NOICATTARO	ASD JUVENTUS SAN MICHELE
ASD VIRTUS PALESE CALCIO	GSD S. PIO X
ASD WONDERFUL BARI S. SPIRITO	ASD UNITI PER CERIGNOLA
DELEGAZIONE LECCE	DELEGAZIONE TARANTO
ASD CALIMERA	ASD DIAVOLI ROSSI
ASD FABRIZIO MICCOLI	SSDARL GIOVANI CRYOS
SSDARL WOMEN LECCE	ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
DELEGAZIONE MAGLIE	ASD REAL VIRTUS GROTTAGLIE
ASD ANTONIO FILOGRANA	ASD RED BOYS
ASD BOYS GIALLOROSSI	
ASD CAPO DI LEUCA	
ASD GIOVENTU' SPORT CASARANO	
ASD SOCCER DREAM PARABITA	
AS TRICASE ASD	

CLUB DI 2° LIVELLO

DELEGAZIONE BARI	CALCIO A 5
ASD ATLETICO MOLFETTA	POL. FORTITUDO A.D.
ASD LA QUERCIA PUTIGNANO	ASD VIRTUS MODUGNO C/5
ASD PALESE	ASD F.C. ITRIA CISTERNINO
ASD PINK ALTAMURA	DELEGAZIONE BAT
ASD TORITTO	ASD REAL BISCEGLIE
POL.D. BELLAVISTA	ASD LIBERTY CANOSA
ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI	ASD VIRTUS ANDRIA
USD ACADEMY GIOVINAZZO	ASD CANOSA
SSDARL FOOTBALL AC. MOLFETTA	ASD TRANI
DELEGAZIONE BRINDISI	DELEGAZIONE LECCE
US S. VITO	ASD FUTURA MONTERONI
ASD.BS SOCCER TEAM FASANO	SSDARL GIOVENTU' CARMIANO
POL.D. SS. ANNUNZIATA MESAGNE	PGS LUPIAE LECCE ASD
ASD VIRTUS ACADEMY	AC NARDO'
GSD FASANO	ASD NOVOLI
ASD EURO SPORT ACADEMY	ASD SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
DELEGAZIONE FOGGIA	SSD KICK OFF ACADEMY ARL
ACD REAL SITI	ASD SOCCER VEGLIE
ASD ACADEMY ROCCO AUGELLI	SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
ASD ACCADEMIA MANFREDONIA	ASD LEVANTE CAPRARICA
ASD ATLETICO FOGGIA	DELEGAZIONE MAGLIE
ASD EAGLES SAN SEVERO	ASD DE FINIBUS TERRAE
ASD GIOVENTU' CALCIO SAN SEVERO	ASD VIRTUS
ASD HERDONIA CALCIO	DELEGAZIONE TARANTO
ASD PRO EVOLUTION CERIGNOLA	ASD MARUGGIO SOCIAL SPORT
ASD PUNTO FOGGIA	ASD REAL TARAS
ASD REAL SAN GIOVANNI	
ASD SAN PAOLO CIVITATE	
ASD SOCCER ACADEMY CERIGNOLA	
ASD SPORTING MANFREDONIA	
ASD TIQUITACA FOOTBALL CLUB	
ASD VIRTUS CALCIO FOGGIA	
CALCIO FOGGIA 1920	
FCD SPORTING TORREMAGGIORE	
GS APOCALISSE ASD	
SSDARL MANFREDONIA CALCIO	
ASD ACCADEMIA CALCIO MONTE	

Si ricorda alle società la compilazione e/o trasmissione (via mail all'ufficio FIGC Settore Giovanile e Scolastico Puglia: puglia.sgs@figc.it) della seguente documentazione **entro il 25 ottobre 2022, quale secondo step di controllo:**

- Compilazione del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile;
- Trasmissione delle copie tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico e copie di eventuali Diplomi di Laurea in Scienze Motorie o Diplomi in Educazione Fisica (ISEF) in formato PDF;
- Trasmissione del file relativo al **Progetto qualificante** per il riconoscimento del 3° livello di Qualità del Club Giovanile (Convenzione, Progetto Psicologo, etc).

COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 15/09/2022 CIRCOLARE ATTIVITA' DI BASE 2022/2023

E' stato pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 51 del 15/09/2022 relativo all'attività di base per il quale di seguito vi riportiamo il link di collegamento:

<https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/?p=2>

Vi invitiamo a prenderne visione poiché sono state inserite situazioni di gioco da svolgersi come pre-gara, da abbinare alle partite nelle categorie dell'Attività di Base.

Saranno organizzate delle riunioni dimostrative con i tecnici e i Responsabili Tecnici delle attività di Base che saranno pubblicate sul prossimo comunicato Ufficiale del 13/10/2022.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ UFFICIALE

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività prima dell'inizio dell'attività calcistica d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale n. **30/SGS del 24/08/2022** pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
3.048.720	RIZZI MASSIMO	04/09/2012	28/09/2022	A.S.D. WONDERFUL BARI S. SPIRITO
3.607.706	ROLLO SIMONE	30/09/2012	15/09/2022	S.S.D. KICK OFF ACADEMY S R.L.
3.575.406	TOTARO FILA NICOLÒ	19/12/2012	12/09/2022	S.S.D. KICK OFF ACADEMY S R.L.
3.389.254	TURI DIEGO GIOVANNI	24/06/2009	10/09/2022	A.S.D. FOGGIA FOOTBALL CLUB

ATTIVITÀ DI BASE

RIUNIONE INFORMATIVA TECNICO DIMOSTRATIVA MODALITÀ DI GIOCO ATTIVITÀ DI BASE

Mercoledì 19 Ottobre 2022, alle ore 17,30, presso il C.S. Sport Academy Village di Andria, sito in Via Barletta 218, si terrà la riunione tecnico-dimostrativa delle modalità di gioco relative all'Attività di Base, ed in particolare riferita alle categorie Pulcini ed Esordienti.

Tutte le società iscritte al SGS - FIGC sono invitate a partecipare con un Dirigente o Tecnico Responsabile al fine di prendere coscienza delle nuove indicazioni fornite dalla FIGC - SGS.

PROGRAMMA GARA DI RECUPERO

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 14"

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
PALESE	DREAM TEAM BARLETTA	A	26/10/2022 19:15	CAMPO COMUNALE "SAN PIO"	BARI (SAN PIO)

PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BARLETTA 1922	BORGOVILLA CALCIO SPORT	A	22/10/2022 19:45	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
ETRA BARLETTA 2008 sq.C	SPIRITO SANTO BARLETTA	A	23/10/2022 09:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
Riposa:	ATHENA CALCIO BARLETTA				

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
CITTA DI TRANI 2019	DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	A	22/10/2022 15:00	CAMPO PRIV. "C.S. PONTE LAMA"	TRANI
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	DON UVA CALCIO 1971	A	22/10/2022 15:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
REAL BISCEGLIE	VICTOR ANDRIA	A	22/10/2022 15:30	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	FUTSAL BARLETTA	A	23/10/2022 10:45	CAMPO COMUNALE "F. COPPI"	RUVO DI PUGLIA
DI DOMENICO FOOTBALL	OLIMPIADIBISCEGLIE	A	23/10/2022 08:45	CAMPO COMUNALE "F. COPPI"	RUVO DI PUGLIA
Riposa:	TRANI				

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
ETRA BARLETTA 2008	CANOSA	A	22/10/2022 17:45	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	TOP PLAYER MINERVINO	A	23/10/2022 09:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
Riposa:	SPORT SPINAZZOLA				

GIRONE E - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
LIBERTY CANOSA	SOCCER TRANI	A	22/10/2022 17:45	CAMPO COMUNALE "S. SABINO"	CANOSA DI PUGLIA
PROGETTO UOMO CANOSA	PARROCCHIA IMMACOLATA	A	25/10/2022 18:30	CAMPO COMUNALE "S. SABINO"	CANOSA DI PUGLIA
Riposa:	ETRA BARLETTA 2008 sq. B				

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15"

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
AUDACE TRINITAPOLI	PROGETTO UOMO CANOSA	A	22/10/2022 17:00	CAMPO COM. "S. FERDINANDO RE"	SAN FERDINANDO DI PUGLIA
MINERVA	LIBERTY CANOSA	A	22/10/2022 15:30	C.S. "ALEN FASCIANO"	SPINAZZOLA
VIRTUS SAN FERDINANDO	ETRA BARLETTA 2008 sq.B	A	22/10/2022 15:00	CAMPO COM. "S. FERDINANDO RE"	SAN FERDINANDO DI PUGLIA

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
VICTOR ANDRIA	VIRTUS ANDRIA	A	20/10/2022 15:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
SOCCER TRANI	SPORTING CLUB	A	22/10/2022 16:00	"CAPIRRO SPORT VILLAGE"	TRANI
Riposa:	POL. TRANI 2006				

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BORGOVILLA CALCIO SPORT	BARLETTA 1922	A	24/10/2022 18:45	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
SPIRITO SANTO BARLETTA	ETRA BARLETTA 2008	A	24/10/2022 15:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
Riposa:	BRASILEA BARLETTA				

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
OLIMPIADIBISCEGLIE	DI DOMENICO FOOTBALL	A	23/10/2022 09:30	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE
REAL BISCEGLIE	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	A	23/10/2022 11:00	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE
Riposa:	UNIONE CALCIO				

GIRONE E - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
TRANI	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	A	22/10/2022 17:00	CAMPO PRIV. "C.S. PONTE LAMA"	TRANI
CANOSA	FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L	A	23/10/2022 09:30	CAMPO COMUNALE "S. SABINO"	CANOSA DI PUGLIA
Riposa:	DON BOSCO ANDRIA A.S.D.				

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 14"

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	MEDAGLIE D ORO	A	18/10/2022 18:45	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
DREAM TEAM BARLETTA	SOCCER TRANI	A	19/10/2022 16:30	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
OLIMPIADIBISCEGLIE	DI DOMENICO FOOTBALL	A	19/10/2022 15:00	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE
PALESE	VICTOR ANDRIA	A	19/10/2022 19:15	CAMPO COMUNALE "SAN PIO"	BARI (SAN PIO)

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
DI DOMENICO FOOTBALL	DREAM TEAM BARLETTA	A	22/10/2022 17:15	CAMPO COMUNALE "F. COPPI"	RUVO DI PUGLIA
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	PALESE	A	23/10/2022 11:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
SOCCER TRANI	VICTOR ANDRIA	A	23/10/2022 10:00	"CAPIRRO SPORT VILLAGE"	TRANI
MEDAGLIE D ORO	OLIMPIADIBISCEGLIE	A	24/10/2022 17:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA

RISULTATI

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06 - 08 - 09 - 10/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A				GIRONE B - 2 Giornata - A			
ETRA BARLETTA 2008 sq.C	- ATHENA CALCIO BARLETTA	4 - 9		DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	- FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	4 - 3	
SPIRITO SANTO BARLETTA	- BORGOVILLA CALCIO SPORT	3 - 0		REAL BISCEGLIE	- CITTA DI TRANI 2019	11 - 1	
				VICTOR ANDRIA	- DON UVA CALCIO 1971	0 - 3	
GIRONE C - 2 Giornata - A				GIRONE D - 2 Giornata - A			
DI DOMENICO FOOTBALL	- TRANI	4 - 0		CANOSA	- TOP PLAYER MINERVINO	4 - 3	
OLIMPIADIBISCEGLIE	- FUTSAL BARLETTA	8 - 2		ETRA BARLETTA 2008	- SPORT SPINAZZOLA	5 - 2	
GIRONE E - 2 Giornata - A							
PARROCCHIA IMMACOLATA	- SOCCER TRANI	0 - 5					
PROGETTO UOMO CANOSA	- ETRA BARLETTA 2008 sq.B	2 - 1					

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07 - 08 - 09 - 10 - 11/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A				GIRONE B - 2 Giornata - A			
ETRA BARLETTA 2008 sq.B	- AUDACE TRINITAPOLI	3 - 2		SOCCER TRANI	- POL. TRANI 2006	18 - 0	
LIBERTY CANOSA	- PROGETTO UOMO CANOSA	1 - 1		SPORTING CLUB	- VIRTUS ANDRIA	0 - 2	
MINERVA	- VIRTUS SAN FERDINANDO	3 - 7					
GIRONE C - 2 Giornata - A				GIRONE D - 2 Giornata - A			
BARLETTA 1922	- ETRA BARLETTA 2008	0 - 0		CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	- DI DOMENICO FOOTBALL	2 - 1	
BORGOVILLA CALCIO SPORT	- BRASILEA BARLETTA	2 - 1		REAL BISCEGLIE	- UNIONE CALCIO	0 - 9	
GIRONE E - 2 Giornata - A							
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	- FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L	3 - 0					
TRANI	- DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	9 - 0					

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14”

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08 - 09/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	- SOCCER TRANI	0 - 4	
MEDAGLIE D ORO	- DI DOMENICO FOOTBALL	1 - 6	
OLIMPIADIBISCEGLIE	- VICTOR ANDRIA	1 - 2	

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14”

GARE DEL 10/10/2022

GIRONE A - 2 Giornata - A			
PALESE	- DREAM TEAM BARLETTA	-	K

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

B SOSPESA PRIMO TEMPO

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI

I SOSPESA SECONDO TEMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO

M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO

N GARA REGOLARE

R RAPPORTO NON PERVENUTO

U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.

CLASSIFICHE

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.SPIRITO SANTO BARLETTA	6	2	2	0	0	9	1	8	0
2 A.S.D.BARLETTA 1922	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3 A.S.D.ATHENA CALCIO BARLETTA	0	2	0	0	1	1	6	5-	0
4 A.S.D.*BORGOVILLA CALCIO SPORT	0	1	0	0	1	0	3	3-	0
5 ACSD *ETRA BARLETTA 2008 sq. C	0	2	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.DON UVA CALCIO 1971	6	2	2	0	0	6	0	6	0
2 A.S.D.REAL BISCEGLIE	3	2	1	0	0	11	1	10	0
3 A.S.D.VICTOR ANDRIA	3	2	1	0	1	4	5	1-	0
4 P.G.S.DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	0	2	0	0	1	0	3	3-	0
5 A.S.D.CITTA DI TRANI 2019	0	2	0	0	2	3	15	12-	0
6 *FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq. B	0	2	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.DI DOMENICO FOOTBALL	4	2	1	1	0	5	1	4	0
2 A.S.D.OLIMPIADIBISCEGLIE	3	2	1	0	1	9	6	3	0
3 A.S.D.TRANI	3	2	1	0	1	4	5	1-	0
4 U.S.D.CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	1	1	0	1	0	1	1	0	0
5 A.S.D.FUTSAL BARLETTA	0	1	0	0	1	2	8	6-	0

GIRONE D

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 ACSD ETRA BARLETTA 2008	3	2	1	0	1	6	4	2	0
2 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3	1	1	0	0	2	1	1	0
3 A.S.D.CANOSA	3	2	1	0	1	5	5	0	0
4 A.S.D.SPORT SPINAZZOLA	3	2	1	0	1	4	6	2-	0
5 A.S.D.TOP PLAYER MINERVINO	0	1	0	0	1	3	4	1-	0

GIRONE E

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.SOCCER TRANI	3	1	1	0	0	5	0	5	0
2 A.S.D.PROGETTO UOMO CANOSA	3	2	1	0	0	4	1	3	0
3 A.S.D.LIBERTY CANOSA	0	1	0	0	1	1	4	3-	0
4 A.S.D.PARROCCHIA IMMACOLATA	0	2	0	0	1	0	5	5-	0
5 ACSD *ETRA BARLETTA 2008 sq. B	0	2	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15"

GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.LIBERTY CANOSA	4	2	1	1	0	5	3	2	0
2 A.S.D.VIRTUS SAN FERDINANDO	3	2	1	0	1	9	7	2	0
3 A.S.D.MINERVA	3	2	1	0	1	7	9	2-	0
4 A.S.D.PROGETTO UOMO CANOSA	1	2	0	1	0	1	1	0	0
5 A.S.D.AUDACE TRINITAPOLI	0	2	0	0	1	2	4	2-	0
6 ACSD *ETRA BARLETTA 2008 sq. B	0	2	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.SOCCER TRANI	6	2	2	0	0	22	0	22	0
2 POL.D.VIRTUS ANDRIA	3	1	1	0	0	2	0	2	0
3 A.S.D.SPORTING CLUB	3	2	1	0	1	6	6	0	0
4 A.S.D.VICTOR ANDRIA	0	1	0	0	1	0	4	4-	0
5 A.D. POL. TRANI 2006	0	2	0	0	2	4	24	20-	0

GIRONE C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.BORGOVILLA CALCIO SPORT	6	2	2	0	0	5	1	4	0
2 A.S.D.BARLETTA 1922	4	2	1	1	0	7	0	7	0
3 ACSD ETRA BARLETTA 2008	1	1	0	1	0	0	0	0	0
4 A.S.D.SPIRITO SANTO BARLETTA	0	1	0	0	1	0	3	3-	0
5 A.P.D.BRASILEA BARLETTA	0	2	0	0	2	1	9	8-	0

GIRONE D

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U.S.D.CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	6	2	2	0	0	5	2	3	0
2 A.S.D.UNIONE CALCIO	3	2	1	0	1	10	3	7	0
3 A.S.D.OLIMPIADIBISCEGLIE	3	1	1	0	0	5	4	1	0
4 A.S.D.DI DOMENICO FOOTBALL	0	1	0	0	1	1	2	1-	0
5 A.S.D.REAL BISCEGLIE	0	2	0	0	2	4	14	10-	0

GIRONE E

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.TRANI	6	2	2	0	0	14	0	14	0
2 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3	2	1	0	0	12	0	12	0
3 A.S.D.CANOSA	0	1	0	0	1	0	5	5-	0
4 P.G.S.DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	0	2	0	0	2	0	21	21-	0
5 *FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L	0	1	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14”

GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.DI DOMENICO FOOTBALL	6	2	2	0	0	17	1	16	0
2 A.S.D.SOCCER TRANI	6	2	2	0	0	13	0	13	0
3 A.S.D.VICTOR ANDRIA	4	2	1	1	0	6	5	1	0
4 A.S.D.OLIMPIADIBISCEGLIE	3	2	1	0	1	4	2	2	0
5 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	1	2	0	1	1	4	8	4-	0
6 A.S.D.DREAM TEAM BARLETTA	0	1	0	0	1	0	3	3-	0
7 A.S.D.PALESE	0	1	0	0	1	0	11	11-	0
8 A.P.D.MEDAGLIE D ORO	0	2	0	0	2	1	15	14-	0

GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
02/A 10/10/22	PALESE	DREAM TEAM BARLETTA	M

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale BAT, Dott. Francesco Paolo Caffarella, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig.Francesco Piciaccia, in base alle risultanze degli atti ufficiali, nella seduta del 12/10/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ALLIEVI “UNDER 17”

GARE DEL 6/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 100,00 ETRA BARLETTA 2008 sq.B

Al termine del primo tempo ed al 3' del secondo tempo il Direttore di gara era costretto ad effettuare nuovamente il riconoscimento dei calciatori schierati in campo dalla Società ETRA BARLETTA 2008 in quanto non corrispondenti a quelli indicati in distinta come titolari. Durante tale frangente due dirigenti della Società assumevano atteggiamento minaccioso ed intimidatorio nei confronti dell'Arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BOUAOUK OMAR	(ETRA BARLETTA 2008 sq.B)	FIORELLA STEFANO	(ETRA BARLETTA 2008 sq.B)
LAPORTA ANTONIO	(ETRA BARLETTA 2008 sq.B)	CATALANO ALESSANDRO	(PROGETTO UOMO CANOSA)
DELISO CHRISTIAN	(PROGETTO UOMO CANOSA)	MASOTINA COSIMO	(PROGETTO UOMO CANOSA)
PALUMBO MATTEO	(PROGETTO UOMO CANOSA)		

GARE DEL 8/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DELVECCHIO SAVINO (ATHENA CALCIO BARLETTA) PAPAGNO MATTEO (CITTA DI TRANI 2019)

AMMONIZIONE (I INFR)

DAGNELLO FABIO (ATHENA CALCIO BARLETTA) KASMI DANILO (ATHENA CALCIO BARLETTA)
BAILON EMANUELE PIO (CANOSA) LAGRASTA NICOLA (CANOSA)
SPINETO ALESSIO KAROL (TOP PLAYER MINERVINO)

GARE DEL 9/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

PARROCCHIA IMMACOLATA

Per mancata richiesta della Forza Pubblica.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

RUGGIERO RICCARDO (VICTOR ANDRIA)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

MERAFINA DARIO (VICTOR ANDRIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MINERVINI ALESSANDRO (TRANI) CANNONE MASSIMILIANO (VICTOR ANDRIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DI MODUGNO BIAGIO (TRANI) OLIVIERI FRANCESCO (TRANI)

AMMONIZIONE (I INFR)

ALTAMURA ANTONIO (DI DOMENICO FOOTBALL) VECCHIO GIANLUCA (DON UVA CALCIO 1971)
PARENTE VINCENZO (SPORT SPINAZZOLA) FESTA NICOLA (TRANI)
GALASSO ANTONIO (TRANI) LAMPO GIOVANNI (VICTOR ANDRIA)

GARE DEL 10/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

ABBASCIANO RICCARDO (DON BOSCO ANDRIA A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BALICE ALESSIO	(BORGOVILLA CALCIO SPORT)	FILANNINO ANTONIO	(BORGOVILLA CALCIO SPORT)
LAMACCHIA CHRISTIAN	(BORGOVILLA CALCIO SPORT)	SANTO MICHELE	(BORGOVILLA CALCIO SPORT)
LORUSSO SEBASTIANO	(DON BOSCO ANDRIA A.S.D.)	NATALICCHIO MICHELE	(SPIRITO SANTO BARLETTA)
RIEFOLO LORENZO	(SPIRITO SANTO BARLETTA)	VITRANI GIUSEPPE	(SPIRITO SANTO BARLETTA)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15"

GARE DEL 7/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

DE FEO MARCO (POL. TRANI 2006)

GARE DEL 8/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

SPORTING CLUB

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

DI TRIA LUCA	(MINERVA)	RIZZI FRANCESCO	(SPORTING CLUB)
BOMBINO SALVATORE	(VIRTUS SAN FERDINANDO)	CAPRIOLI SAMPEI	(VIRTUS SAN FERDINANDO)
PENZA TOMMASO	(VIRTUS SAN FERDINANDO)	SANTORO SAVINO	(VIRTUS SAN FERDINANDO)

GARE DEL 9/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

DEL ZIO FRANCESCO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

TROILO MICHELE (BARLETTA 1922)

AMMONIZIONE (I INFR)

PIAZZOLLA COSIMO (BARLETTA 1922) CORCELLA GENNARO (ETRA BARLETTA 2008)
RIZZI GIACOMO (ETRA BARLETTA 2008)

GARE DEL 10/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

ETRA BARLETTA 2008 sq.B

Per mancata richiesta della Forza Pubblica.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

RIZZI SAVINO (BORGOVILLA CALCIO SPORT) DIMASTROMATTEO SIMONE P. (BRASILEA BARLETTA)
DICATALDO SIMONE (ETRA BARLETTA 2008 sq.B)

AMMONIZIONE (I INFR)

UVA GIUSEPPE (AUDACE TRINITAPOLI) TATO ALESSIO (BORGOVILLA CALCIO SPORT)
CAFAGNA GIUSEPPE (BRASILEA BARLETTA)

GARE DEL 11/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

ZITOLI COSIMO DAMIANO (PROGETTO UOMO CANOSA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BRISICHELLA ALESSANDRO (LIBERTY CANOSA)

SERGIO FRANCESCO (LIBERTY CANOSA)

PACIOLLA SIMONE (PROGETTO UOMO CANOSA)

DI NUNNO DOMENICO (LIBERTY CANOSA)

ANGIONE MARCO (PROGETTO UOMO CANOSA)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 14"

GARE DEL 10/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10/10/2022 PALESE - DREAM TEAM BARLETTA

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che: l'Arbitro, al 24' del primo tempo, sospendeva definitivamente la gara a causa dell'impraticabilità del terreno di gioco

DEMANDA

alla Delegazione Provinciale BAT per la ripetizione della gara.

GARE DEL 8/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

FOOTBALL ACADEMY ANDRIA

Per mancanza della richiesta della Forza Pubblica.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

FORTUNATO FABIO GIOVANNI (FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE NIGRIS GABRIELE (FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

MIOLA ANGELO (SOCCER TRANI)

MIGLIONICO JONATHAN PIO (MEDAGLIE D ORO)

SOLDANO FRANCESCO (SOCCER TRANI)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

FISSAZIONE UDIENZA

DEFERIMENTO A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI.

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento della Procura Federale del 5 Ottobre 2022, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 31/10/2022, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA: A.S.D. ORTA NOVA – A.C. REAL SITI del 25/09/2022.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. ORTA NOVA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 31/10/2022, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di un suo delegato, richiesta nel ricorso.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA: A.S.D. MARACANÀ SAN SEVERO – A.S.D. ATLETICO APRICENA del 02/10/2022.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. ATLETICO APRICENA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 31/10/2022, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di un suo delegato, richiesta nel ricorso.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 24/10/2022.

Pubblicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 13 Ottobre 2022.

IL SEGRETARIO
(Pierpaolo Lamia Caputo)

IL REGGENTE
(Vito Tisci)